
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 4/2023 del 25/10/2023

Registro titolari effettivi

Con il D.M. 29/09/2023, pubblicato in data 09/10/2023, è stato definitivamente attivato il cosiddetto "Registro dei titolari effettivi".

La disciplina antiriciclaggio impone, infatti, alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private, nonché ai trust e istituti giuridici affini stabiliti e/o residenti in Italia, di comunicare al Registro delle Imprese i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi.

La comunicazione dovrà essere predisposta ed inviata entro il 11/12/2023 con modalità telematica, a firma (digitale) del legale rappresentante.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione del titolare effettivo:

- A. Le **imprese con personalità giuridica** (società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni);
- B. Le **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nell'apposito registro di cui al DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);
- C. I **trust e istituti giuridici affini**.

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione le imprese individuali, le associazioni non riconosciute, le società di persone, comprese le società semplici.

La comunicazione riguarda i dati dei titolari effettivi, ovvero le persone fisiche alle quali risulta essere attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Ad effettuare la comunicazione deve essere il legale rappresentante dell'ente o il soggetto a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione di persone giuridiche private.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico che potrà essere l'obbligato stesso oppure un intermediario abilitato.

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva

A. Imprese con personalità giuridica (società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni):

Sono titolari effettivi le persone fisiche che hanno la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale

Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:

- 1) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- 2) controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
- 3) esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società
- 4) possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società

Casi particolari di partecipazioni oggetto di diritti reali parziali o vincoli

Le azioni o quote di partecipazione possono formare oggetto di diritti reali parziali (usufrutto, nuda proprietà, pegno) o comproprietà, o su esse possono insistere dei vincoli (sequestro, pignoramento).

Usufrutto / Nuda proprietà

All'usufruttuario spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili, salva diversa convenzione con il nudo proprietario. Di conseguenza, l'usufruttuario è individuabile quale titolare effettivo.

Se in base agli accordi tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi se la partecipazione supera il 25% del capitale.

Pegno

Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.) salvo diverso accordo con il socio debitore. Di conseguenza, il creditore pignoratizio è individuabile come titolare effettivo.

Sequestro

Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulla quota di partecipazione spettano al custode, salvo diverso provvedimento del giudice.

Di conseguenza, il custode è individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata supera il 25% del capitale.

Comunione

Il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione (art. 1105 c.c.). Di conseguenza, il predetto soggetto è individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale.

Se la partecipazione in comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione. In questo caso, appare plausibile dichiarare titolare effettivo tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

Pignoramento

Se la partecipazione è sottoposta a pignoramento, il titolare effettivo della stessa è individuabile nel socio debitore esecutato.

B. Persone giuridiche private tenute all'iscrizione nell'apposito registro ex DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato):

Sono titolari effettivi le persone fisiche che ricoprono uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

C. Trust e istituti giuridici affini.

Sono titolari effettivi le persone fisiche che ricoprono uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario (tranne nei casi specifici previsti dalla normativa)
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Conferma annuale

I dati e le informazioni oggetto di comunicazione dovranno essere confermati annualmente, entro dodici mesi dalla data della prima

riservato alle aziende clienti

comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. La comunicazione di conferma del titolare effettivo può essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio, allegandola alla relativa pratica.

Variazioni successive

Dovranno, inoltre, essere comunicate anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Disciplina sanzionatoria

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

Nel caso in cui la comunicazione venga inviata entro i 30 giorni successivi al termine ordinario di scadenza, la sanzione è ridotta ad 1/3.

La sanzione è applicata a tutti i soggetti obbligati alla stessa.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)